REGOLAMENTO DOTTORATO in RICERCA e INNOVAZIONE SOCIALE (RIS)

Art. 1. Premesse e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le attività del corso di Dottorato in Innovazione e ricerca sociale (RIS).

Art. 2 - Durata e scopi del Dottorato RIS.

1. Il corso di Dottorato RIS è incardinato presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Cagliari, dove si svolgono anche le sue attività.

2. La sua durata è di tre anni.

3. Il Dottorato si colloca nell'area delle Scienze politiche e sociali, e il suo scopo è la formazione di figure di elevata professionalità nel campo dell'innovazione sociale, culturale e istituzionale, con particolare riguardo alle condizioni dello sviluppo locale/territoriale, dello sviluppo sostenibile, dell'integrazione e coesione sociale, dei processi culturali e comunicativi legati all'innovazione delle organizzazioni pubbliche e private.

Art. 3 - Organi del Corso di Dottorato.

1. Sono organi del Corso di Dottorato:

(i) il Collegio dei docenti che esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca;

(ii) il Coordinatore, eletto dal Collegio dei docenti fra i suoi componenti, competente per le funzioni indicate dal regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, che designa: un Vice-Coordinatore fra i membri del Consiglio del Corso che supplisce il Coordinatore in tutte le

sue funzioni in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo; un referente per il coordinamento didattico, uno o più referenti per l'internazionalizzazione, un referente per la comunicazione e la trasparenza;

(iii) la Giunta, composta dal Coordinatore, dal responsabile AQ del Dottorato e da quattro docenti, nominati dal Collegio fra i suoi componenti in rappresentanza delle diverse aree del Dottorato. Essa decade con il mandato del Coordinatore.
Il Consiglio del Corso, con maggioranza assoluta dei propri membri, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega;

2. È' organo strumentale del Collegio il Comitato di Indirizzo/Advisory Board composto da rappresentanti di enti, organizzazioni istituzionali o università nazionali o internazionali e rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle imprese e del terzo settore.

Art. 4 - Ammissione al Corso

L'esame di ammissione volto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica avviene a norma del regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, con la precisazione che la conoscenza della lingua italiana è richiesta e che, nei casi di non madrelingua, sia attestata da apposita certificazione almeno di livello B2.

Art. 5 - Attività dei dottorandi.

1. All'inizio del primo anno di corso, ciascun allievo/a indica l'area di ricerca nell'ambito della quale intende svolgere la sua attività.

2. I dottorandi frequentano le lezioni dei corsi previsti dal piano di studio del dottorato, e attestano la loro presenza mediante la firma sui moduli distribuiti dal docente di ciascun corso, anche in modalità elettronica. Per il passaggio agli anni successivi è richiesto almeno il 75% della frequenza alle lezioni e ai seminari promossi dal Dottorato, secondo il calendario approvato. Le attività esterne (summer school, corsi intensivi, ecc.) non possono superare il

15% delle ore obbligatorie di lezione e dei seminari organizzati dal Dottorato, qualora ne venga richiesto preventivamente il riconoscimento come sostitutivi di una parte dei moduli di insegnamento.

3. E' parte integrante del percorso dottorale un periodo di studio e di ricerca all'estero, della durata di almeno sei mesi.

4. I dottorandi attestano lo svolgimento di ciascuna attività, interna ed esterna, mediante apposito registro – portfolio del dottorando che deve essere presentato al Collegio entro la data del 30 settembre per il passaggio all'anno successivo, e validato dal tutor di riferimento.

5. I dottorandi possono chiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione a svolgere attività extracurricolari, attraverso apposita istanza al Coordinatore e al docente tutor, allegando la documentazione relativa all'attività. Il Consiglio valuta discrezionalmente e caso per caso ciascuna istanza, accogliendo solo quelle relative ad attività che ritenga strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del Dottorato. Non sarà necessaria istanza qualora l'attività sia stata previamente accreditata dal Collegio dei docenti.

Art. 6 - Verifica dell'attività dei dottorandi.

1. Al termine del primo e del secondo anno, il Collegio valuta lo stato delle attività e della ricerca di ciascun dottorando.

2. A tal fine, ciascun dottorando presenta al Collegio una relazione scritta sull'attività e le ricerche svolte, ed espone lo stato e i risultati al medesimo Collegio.

3. Sentito il parere dei tutor, il Collegio valuta l'assiduità e l'operosità dell'allievo e il grado di preparazione raggiunto, tenendo conto del programma di attività previsto per quell'anno e decide se ammettere il dottorando all'anno successivo, ovvero propone la sua esclusione dal corso.

4. Il Collegio può altresì disporre la sospensione temporanea dalla frequenza del corso di dottorato, nei casi previsti del regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca.

Art. 7 - Ammissione all'esame finale e svolgimento della relativa prova.

1. Al termine dell'ultimo anno di corso, ciascun dottorando presenta al Collegio una relazione scritta sull'attività di studio e di ricerca svolta e i risultati conseguiti. Il dottorando illustra tali contenuti al Collegio in seduta pubblica.

2. Il Collegio, sentito il parere di ciascun docente tutor, formula un giudizio sull'attività svolta dal dottorando e decide sulla sua ammissione all'esame finale. Il giudizio viene allegato alla tesi e trasmesso alla commissione d'esame per il conseguimento del titolo.

3. La procedura per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca si svolge conformemente al regolamento d'Ateneo per il dottorato di ricerca.